

FISCO

Politiche sociali. Gli aspetti tributari della legge «dopo di noi»

Trust e patti fiduciari: il Fisco dà una mano alla tutela dei disabili

Donazioni tassate dopo la morte dell'assistito

Gianfranco Ferranti
Gabriele Sepio

La legge sul «dopo di noi», approvata in via definitiva dalla Camera il 14 giugno (si veda anche Il Sole 24 Ore del 17 giugno), stabilisce alcune norme di favore a fini fiscali, finalizzate a garantire la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, anche in un periodo successivo alla morte dei genitori.

Queste agevolazioni risolvono alcuni dubbi in materia di imposta sulle donazioni e successioni e lasciano aperte alcune questioni interpretative. Le agevolazioni sono previste per consentire ai genitori di segregare il patrimonio familiare per tutto l'arco di vita della persona disabile: sarà, infatti, possibile destinare beni e diritti a favore di quest'ultima, conferendo il patrimonio in un trust e beneficiando dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, nonché dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

La disciplina del trust

È la prima volta che in una normativa sull'imposta sulle successioni e donazioni si introduce la disciplina del trust (finora menzionata solo in quella delle imposte sui redditi). E inoltre esplicitamente stabilisce l'applicabilità di tale imposta in entrata, al momento della costituzione del trust, prevedendo che la stessa venga applicata, in uscita, solo dopo la morte della persona disabile, al

momento del trasferimento al beneficiario designato del patrimonio residuo. La ratio della norma è quella di non gravare del tributo successorio il patrimonio destinato all'assistenza del disabile, fintanto che questi è in vita, stabilendo l'insorgere del presupposto impositivo solo una volta venuto meno il principale scopo del trust, evitando possibili abusi.

Il trattamento fiscale

Il trattamento fiscale previsto per il «dopo di noi» è particolarmente importante, anche perché conferma indirettamente che l'imposta sulle donazioni e successioni si applica in via ordinaria al momento dell'entrata dei beni nel patrimonio del trust, avallando la posizione sostenuta dall'agenzia delle Entrate, rispetto a quella di talune commissioni di merito secondo le quali, invece, il tributo dovrebbe applicarsi solo in uscita. Lo stesso trattamento fiscale è esteso anche ai vincoli di destinazione previsti dall'articolo 2645-ter del Codice civile, per i quali è prevista l'applicazione del tributo successorio alla morte del beneficiario. La previsione conferma indirettamente che, al di fuori dei casi qui disciplinati, l'imposta sulle successioni si applica al momento del decesso del soggetto che ha costituito il vincolo.

Il tenore letterale della norma permette, inoltre, argomentando a contrario, di superare la posizione restrittiva di recente assunta dalla Cassazione con la sentenza

4482/2016, sebbene con riferimento a un trust cosiddetto autodichiarato, stando alla quale i vincoli di destinazione costituirebbero autonomo presupposto impositivo.

Le esenzioni

La legge estende le esenzioni fiscali anche ai fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario. Il fondo potrà essere gestito da soggetti qualificati, in particolare da società fiduciarie od Onlus che operano nella beneficenza.

Prevista, inoltre, l'esenzione dal tributo successorio, nonché l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, in caso di premiorienza della persona con disabilità grave laddove, dopo il decesso, i beni siano trasferiti nuovamente in capo al soggetto che ha istituito il trust o il vincolo.

L'esenzione è concessa a condizione che l'atto istitutivo di trust, il contratto di affidamento fiduciario e l'atto di costituzione del vincolo di destinazione, oltre a essere redatti per atto pubblico prevedano, come unica finalità, l'assistenza del disabile. L'atto istitutivo dovrà indicare in maniera esplicita gli obblighi e le modalità di rendicontazione in capo al trustee, al fiduciario o al gestore dei beni oggetto di segregazione, individuando un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte dai disponenti a favore del disabile grave.

Il punto

I DISABILI

La legge sul «dopo di noi» introduce agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità grave (legge 104/1992), non connessa al naturale invecchiamento. La tutela vale anche prima che venga meno il sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico durante l'esistenza in vita dei genitori

GLI ENTI STRUMENTALI

Le agevolazioni relative alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro e di bollo, sono riconosciute nei riguardi dei trust istituiti per atto pubblico. Ai trust sono stati equiparati i vincoli di destinazione disciplinati all'articolo 2645-ter del Codice civile e i fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario

DONAZIONI E SUCCESSIONI

Esenzione da imposta su successioni e donazioni, con applicazione di imposte di registro e ipotecarie in misura fissa, in caso di conferimento dei beni in trust, o di costituzione di vincoli di destinazione. Stessa esenzione in caso di premiorienza del disabile rispetto al soggetto che segregato i beni

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo. I Comuni possono stabilire, in caso di immobili, aliquote ridotte, franchigie e esenzioni ai fini Imu

Gli altri fronti. Possibili esenzioni e agevolazioni per l'Imu

Sui redditi si applica l'Ires

I trust in favore delle persone con disabilità grave dovrebbero essere considerati opachi ai fini delle imposte sui redditi. Tali imposte, quindi, graveranno su questi enti e non sulle persone fisiche beneficiarie. Trattandosi di trust cosiddetti «di famiglia», saranno equiparati a enti non commerciali e si renderà applicabile l'aliquota Ires proporzionale, anziché l'Irpef nei riguardi dei soggetti disabili.

I trust dovranno indicare come beneficiario la persona fisica a favore della quale è stata fatta la donazione di beni. Previsto l'incremento da 530 a 750 euro dell'importo massimo dei premi per assicurazioni aventi quale oggetto il rischio morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, sul quale spetta la detrazione del 19% stabilita dall'articolo 15 del Tuir. A tal fine la disabilità è definita in base all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La norma non specifica chi siano gli assicurati e a quali eventi sia collegata l'erogazione della prestazione assicurativa, ma nell'articolo 1 della legge è stabilito che

le misure di favore sono introdotte a favore dei disabili anche «in vista del venir meno del sostegno familiare». Gli assicurati dovrebbero essere i genitori e/o i familiari che si prendono cura del disabile e il rischio dovrebbe riguardare la loro morte. Questa previsione si applica dal 2016.

Le erogazioni liberali

Previste agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi per erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati da privati a favore di trust ed enti agli stessi assimilati. In particolare è stabilita l'applicabilità delle disposizioni introdotte dall'articolo 14, comma 1, del Dl 35/2005 per le erogazioni effettuate nei riguardi di Onlus e associazioni di promozione sociale, con l'elevazione dei limiti di deducibilità già previsti. Le erogazioni non devono superare il 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque la misura massima di 100.000 euro annui (anziché 70.000). La disposizione entra in vigore dal 2016.

I tributi locali

Previste, poi, agevolazioni ai fini dell'imposta di bollo e dei tributi locali. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie formiche richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale, o dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti da imposta di bollo.

I Comuni possono stabilire, in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei trust, o di loro destinazione nei fondi speciali, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria dovuta dai proprietari. L'introduzione di queste agevolazioni richiede la deliberazione da parte del Comune. Considerate le limitazioni previste sussiste, pertanto, il rischio che tali agevolazioni restino limitate a pochi casi, con effetti penalizzanti soprattutto nelle ipotesi di trasferimento di immobili adibiti ad abitazione principale.

G. Fe.
G. Sep.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Per il contenzioso un nuovo giudice professionale

di Mario Nussi

L'Associazione italiana professori di diritto tributario, nel corso della riforma del giudice tributario, vuole dare voce alle istanze provenienti dal mondo accademico, auspicando l'avvio di un dialogo e di una collaborazione crescente con le istituzioni politiche e, in primis, con il legislatore (l'intero contenuto della mozione, qui sintetizzata, può leggersi sul sito dell'associazione, www.aipdt.it).

L'esigenza di un riassetto degli organi della giurisdizione tributaria è ormai improcrastinabile: la dottrina è unanime nel ritenere che il decreto legislativo 545/1992 sia del tutto inadeguato sotto i diversi profili dell'autonomia, dell'indipendenza, dello stato giuridico e retributivo dei giudici e del personale di segreteria (non a caso, su questi profili è pendente una questione di legittimità costituzionale).

Se è innegabile che la riforma del processo tributario dovrebbe inserirsi in un più complessivo e organico riordino del sistema tributario, che coinvolga innanzi tutto la funzione amministrativa, è altrettanto certa l'urgenza di affidare i processi tributari a un giudice professionale a tempo pieno.

La giurisdizione tributaria, infatti, è l'unica a essere interamente costituita da giudici onorari, privi di un adeguato stato giuridico e retributivo. Nonostante la discreta celerità dei processi di merito non si può sottovalutare la scarsa qualità della maggior parte delle sentenze, massivamente impugnate avanti la Suprema Corte di cassazione, presso la quale l'arretrato è sconcertante.

A ciò si aggiunge l'indifferibile necessità di eliminare definitivamente ogni subordinazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, inaccettabile a fronte di un giudice che possa definirsi veramente tale.

Al fronte di questa complessa situazione di fatto, la nostra associazione riafferma la necessità che gli organi della giurisdizione tributaria siano giudici professionali, a tempo pieno, reclutati secondo criteri che garantiscano la loro preparazione, imparzialità, correttezza e indipendenza dal potere esecutivo.

In considerazione dell'assetto pluralistico del potere giudiziario attualmente positizzato, la nostra associazione ritiene preferibile innestare le riforme nel solco della giurisdizione speciale, anche per salvaguardare le sottili peculiarità pubblicistiche della giustizia tributaria, caratterizzata da un processo di impugnazione di atti oggetto di una funzione amministrativa.

La soluzione più pragmatica, nonché più coerente con il sistema normativo sin qui esi-

stente, pare quindi una incisiva riforma del giudice tributario, da rendere professionale e a tempo pieno, reclutato a regime in base a un concorso che garantisca la necessaria competenza della materia, con adeguata valorizzazione dell'esperienza degli attuali giudici onorari ai fini dell'incardinamento nella riordinata magistratura. L'obiettivo di una formazione omogenea dei giudici dovrebbe poi essere perseguito tramite una formazione permanente.

La validità dell'opzione per il riordino della giurisdizione speciale tributaria, trova conferma in sede di diritto comparato: negli ordinamenti tedesco e spagnolo, ritroviamo giudici speciali professionali a tempo pieno, mentre in quello francese, il giudice ordinario ha competenza solo con riguardo ai tributi diversi da quelli anche per noi principali (imposte sul reddito e Iva).

Tuttavia, in nuovi giudici dovrebbero giudicare meno per giudicare meglio.

Ancora gli studi comparati del processo tributario suggeriscono la previsione di un filtro amministrativo (da

LE INDICAZIONI AIPDT

Per gli studiosi di diritto tributario servono indipendenza dall'esecutivo e «filtro» amministrativo

concepirsi in un'ottica non più frammentata, ma unitaria, e «giustiziale») idoneo a limitare la fase contenziosa, evitando il costo del processo e, allo stesso tempo, valorizzando la funzione giurisdizionale, che non deve sostituirsi nella funzione amministrativa attiva di determinazione dei tributi.

In questo quadro, l'Aipdt sarebbe disposta a un importante sforzo per contribuire alla formazione professionale di un corpo giudicante preparato e competente, finalmente indipendente e capace di garantire un giusto processo tributario.

In sintesi, le controversie tributarie dovrebbero restare devolute agli organi della giurisdizione speciale tributaria, ma il corpo giudicante dovrebbe essere composto, a regime, esclusivamente da giudici a tempo pieno, che svolgano tale funzione in via esclusiva, reclutati secondo criteri che ne assicurino la professionalità e competenza in materia, con l'obbligo della formazione continua.

Agiduci dovrebbero essere garantiti uno stato giuridico e un compenso adeguati al ruolo, nonché l'indipendenza dal potere esecutivo. Un filtro amministrativo consentirebbe di ridurre il numero dei processi, migliorando la qualità e l'autovolezza della giurisprudenza tributaria di merito.

Presidente Aipdt
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Gazzetta Ufficiale. Delega in vigore dal 3 luglio

Per il Terzo settore parte la riforma

Adriano Moraglio

Parte il percorso della grande riforma del Terzo settore. È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la legge 106/2016, che contiene la delega al Governo «per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». Come recita il titolo del provvedimento. La legge entra in vigore il 3 luglio ed è il primo passo di un cammino che avrà bisogno di una serie di decreti attuativi per dare concretezza all'iniziativa del governo approvata definitivamente dall'Aula di Montecitorio lo scorso 25 maggio.

La legge delega è un testo ampio che disegna una riforma

IL PRIMO PASSO

Al via il cammino per arrivare ai decreti attuativi con l'obiettivo di un riordino all'insegna di trasparenza e semplificazione

complessiva di tutto ciò che è riconducibile al Terzo settore: associazionismo, volontariato, impresa sociale, cooperative sociali. Un comparto che conta al 2011 (secondo i dati Istat) 300 mila organizzazioni non profit che impiegano 681 mila addetti e 27 mila lavoratori esterne che si occupa di produrre un fatturato intorno ai 64 miliardi, il 4,3% del Pil. La riforma mette ordine nella normativa finora vigente, semplificando e puntando su trasparenza e un sistema di controllo rafforzato. Inoltre integra la disciplina del servizio civile universale. La legge delega ridefinisce il Terzo settore, fa nascere i centri di servizio per il volontariato, il Consiglio nazionale del Terzo settore, stanziando 37,3 milioni tra il 2016 e il 2017 su un fondo ad hoc e crea la Fondazione Italia sociale.

Per il Terzo settore, la legge intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidarie

e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontarie e gratuite o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali di categoria economica.

Il servizio civile universale non obbligatorio riguarderà, invece, i giovani tra i 18 e i 24. Quanto ai centri di servizio per il volontariato questi potranno essere promossi e gestiti da tutte le realtà del Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma dovrà comunque essere garantita la maggioranza alle associazioni di volontariato e assicurato il libero ingresso nella compagine sociale di nuove associazioni (il principio della «porta aperta») a tutela di un ricambio. I centri di servizio forniranno supporto tecnico, formativo e informativo, promuoveranno e rafforzeranno la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore.

La legge delega fa nascere, poi, il Consiglio nazionale del Terzo settore, un organismo di consultazione, la cui composizione dovrà, fra l'altro, valorizzare le reti associative di secondo livello e al quale non sono però indirizzate risorse umane e finanziarie. Il fondo sarà destinato a sostenere le attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Allocated al ministero del Lavoro, avrà una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni a decorrere dal 2017.

C'è poi, nel provvedimento, l'avvio della Fondazione Italia Sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016 alla Fondazione è assegnato un milione di euro.

LA BUONA PUBBLICITÀ VOLTA PIÙ ALTO

IAP Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria

50 ANNI NEL SEGNO DI UNA PUBBLICITÀ CORRETTA E RESPONSABILE.

La correttezza paga. Anche in pubblicità. Noi dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ne siamo convinti e 50 anni di attività ci danno ragione. Dal 1966 il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, applicato da organi indipendenti, fissa i parametri per una pubblicità corretta a tutela dei consumatori e della leale competizione tra le imprese. Siamo pronti anche oggi a cogliere le nuove sfide che uno scenario sempre più complesso e mutevole pone a chi si occupa di comunicazione commerciale insieme ai nostri Associati:

AAP, ASSOCOM, CONFINDUSTRIA RADIO TV, FCP, FEDOWEB, FIEG, FONDAZIONE PUBBLICITÀ PROGRESSO, IAB ITALIA, MEDIASET, RAI, SKY ITALIA, UNICOM, UP, UP FORMAZIONE, AIPE, ASSOFIN, COSMETICA ITALIA, FEDERSALUS, GRUPPO FINELCO, RTL 102.5, SISTEMA GIOCO ITALIA

Gli eventi del 50° sono stati organizzati con il contributo di

ILLUSTRAZIONI PIERLUIGI LONGO www.iap.it

LOTTA AL CRIMINE

La Cassazione: la ndrangheta è unitaria

La Corte di cassazione ha riconosciuto l'unitarietà organizzativa della ndrangheta. Lo ha fatto con una sentenza di due giorni fa che ha riconosciuto la validità dell'impianto dell'inchiesta «Crimine» che nel 2010 portò all'arresto di oltre trecento persone tra la Calabria e la Lombardia. «È una sentenza

importante - ha sottolineato il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, per molti anni Procuratore aggiunto di Reggio Calabria - perchè riconosce in via definitiva l'unitarietà dell'organizzazione criminale. Oggi viene riconosciuto che la ndrangheta non è un insieme di cosche che agiscono ognuna per conto proprio». Proprio la decisione della Cassazione, che suggerisce ipotesi fin qui utilizzate nel corso delle indagini, potrebbe rendere in futuro più facili le inchieste sulla ndrangheta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA